Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 347 DEL 11/11/2023

SERVIZIO Protezione Civile

Oggetto:
Gestione dei rifiuti urbani derivanti dagli eventi alluvionali provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati - Individuazione sito di stoccaggio presso area parcheggio pubblico in Via Allende.

Responsabile: **TAGLIAFERRI ANDREA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO: Gestione dei rifiuti urbani derivanti dagli eventi alluvionali provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati - Individuazione sito di stoccaggio presso area parcheggio pubblico in Via Allende.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della Costituzione concernente la tutela del diritto alla salute;
- gli art.li 7-bis e 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. n. 1/2018, avente ad oggetto "Codice della protezione civile";
- il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs n. 121/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- lo Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:

- il giorno 2 novembre 2023 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali nel territorio comunale di Campi Bisenzio. Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario con interessamento di vaste porzioni anche di numerose altre province toscane, quali Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- il Presidente della Giunta Regionale Toscana, con Decreto n. 182 del 02/11/2023, ha dichiarato, per l'evento meteorologico del 2 novembre 2023, lo stato di emergenza Regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020, in tutto il territorio regionale;
- il Consiglio dei Ministri, nel Comunicato Stampa n. 57 del 3/11/2023, ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
- con Ordinanza n. 1037 del 5/11/2023, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha dato disposizione per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2/11/2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- il Comune di Campi Bisenzio è situato nella provincia di Firenze e pertanto esso è ricompreso nei territori interessati dallo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei

ministri ed interessato dall'applicazione della citata Ordinanza n. 1037/2023;

CONSIDERATO CHE:

- i suddetti eventi meteorologici hanno determinato, fra l'altro, una situazione di estrema gravità sul territorio comunale, la quale, come anticipato, può comportare il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica;
- l'attuale situazione emergenziale comporta la produzione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;

RITENUTO CHE:

- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussista la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'emergenza alluvionale ancora in corso, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- sia necessario provvedere con la massima tempestività ed urgenza alla rimozione e alla gestione dello smaltimento dei rifiuti generati dai suddetti eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari;
- al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani si rende, inoltre, necessario operare in deroga anche alle autorizzazioni in essere per impianti di stoccaggio, di gestione dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e di termovalorizzazione;

VISTI:

- l'art. 191 Dlgs n. 152/2006 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- l'art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, che attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale della Regione Toscana n. 93 del 10/11/2023, la quale, nel revocare l'Ordinanza commissariale n. 87 del 6/11/2023, disapplicando altresì l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 3/11/2023, stabilisce, fra l'altro, che:

- **1)** la gestione dei rifiuti così come derivanti dagli eventi alluvionali quali fanghi, detriti e materiali anche vegetali, così come definiti dall'articolo 5, comma 3, dell'OCDPC 1037/2023 rientrano nella competenza del commissario;

- **2)** Rientrano inoltre nella gestione commissariale i materiali detriti e fango esclusi dalla gestione della parte IV del D.lgs 152/2006 nel rispetto delle disposizioni degli artt.183, comma 1, lettera n) e 185, comma 3: **a)** i sedimenti (con cui si intende indicare le acque di stagnazione, acque fangose e limi derivanti dall'evento alluvionale); **b)** i fanghi palabili di origine fluviale costituiti da detriti depositati sulle aree di viabilità, piazzali, cortili di pertinenze di strutture edilizie e di altre aree generati dal ripristino delle aree interessate dall'evento alluvionale; **c)** i materiali franati, generati dall'attività di scavo, derivati da smottamenti e corsi d'acqua del reticolo idrografico superficiale, oltre a quelli provenienti da depositi fluviali di aree prossime al corso d'acqua nonché connessi alle operazioni di ripristino e messa in sicurezza idraulica;
- **3)** Rientrano infine nella gestione commissariale il raggruppamento degli autoveicoli interessati dall'evento alluvionale;
- **4)** Si intende rifiuto costituito da materiale derivante dagli eventi alluvionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 dell' OCDPC 1037/2023 in merito alle deroghe al d.lgs. 152/06, tutto il materiale che, in conseguenza dell'evento, ha acquisito la natura giuridica di rifiuto perché interessato da acqua, fanghi e detriti che ne hanno alterato la natura originaria tale da determinare l'obbligo di disfarsene. Rimane inalterata l'individuazione del codiceEER corrispettivo e l'eventuale classificazione di rifiuto pericoloso, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 5), al fine di tutelare tutte le operazioni di raccolta, trasporto e corretto avvio a recupero/smaltimento, indirizzando così il materiale alla corretta gestione e favorendo le operazioni di recupero, ove tecnicamente possibile;
- **6)** I rifiuti urbani e speciali non interessati dagli eventi alluvionali restano esclusi dalla gestione commissariale;
- **7)** Le attività di gestione che rientrano nella competenza del commissario sono così coordinate:
  - **a)** la gestione dei rifiuti di cui al **punto 1)**, come meglio specificati al punto 4), dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 1037/2023;
  - **b)** la gestione dei sedimenti di cui al **punto 2.a)** dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC 1037/2023;
  - **c)** la gestione del materiale di cui al **punto 2.b)** è coordinata dai Comuni territorialmente competenti;
  - **d)** la gestione del materiale alluvionale di cui al **punto 2.c)** è coordinata dai Comuni territorialmente competenti in accordo con l'autorità idraulica o dai soggetti attuatori pubblici di interventi in regime di urgenza. Si specifica che i rifiuti liquidi imballati eventualmente rinvenuti nell'azione di gestione dei rifiuti di cui al punto 1) rimangono nella competenza del soggetto attuatore di cui al presente punto 7.a).
  - **8)** I gestori del servizio pubblico individuati quali soggetti attuatori sono autorizzati a derogare all'ordinaria modalità di svolgimento del servizio in attuazione di quanto

disposto al presente provvedimento e di quanto disposto dall' OCDPC n. 1037 del 05/11/2023;

- **9)** Per quanto concerne la gestione dei rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento dei rifiuti solidi ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera n), del d.lgs.152/2006, al fine di gestire la raccolta differenziando i materiali in base alla loro natura per una migliore gestione, potendo effettuare anche operazioni di cernita e di riduzione volumetrica al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento in deroga all'obbligo di pretrattamento e ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati.
- **18)** Ai fini della gestione commissariale del materiale di cui al punto **2.b)** i fanghi palabili sono gestiti dal Comune territorialmente competente ed è previsto il raggruppamento preliminare in prossimità delle aree di intervento. Il materiale così raggruppato può essere successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello presso aree individuate dal Comune.
- **19)** Ai fini della gestione commissariale del materiale di cui al punto **2.c)** lo svolgimento delle azioni volte a mantenere circoscritto il materiale prodotto dall'attività di scavo, derivante da frane e smottamenti e dei corsi d'acqua, i soggetti di cui al punto 7) possono individuare opportune aree, destinate al deposito intermedio. Qualora il sito di deposito venga individuato in area privata, il soggetto incaricato può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono comunque riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
- **20)** Per gli autoveicoli danneggiati si prevede contestualmente il deposito in idonea area specifica individuata dal Comune territorialmente competente destinata al raggruppamento degli autoveicoli prima del successivo avvio ai depositi autorizzati, al fine di rimuovere gli autoveicoli e ripristinare la circolazione delle strutture viarie. Il coordinamento delle attività spetta al Comune territorialmente competente.
- **27)** Nelle more della situazione emergenziale determinata dagli eventi alluvionali e per semplificare la logistica di smaltimento, laddove, a causa dell'evento stesso, sia stata compromessa la funzionalità degli impianti di trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 e la compromissione sia tale da indirizzare tali rifiuti al trattamento in altri impianti analoghi, è consentito lo smaltimento dei flussi trattati nella discarica situata nello stesso sito dell'impianto di trattamento, se presente, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti. Tale flusso rimane soggetto agli accordi tra le autorità di ambito e nel rispetto della loro programmazione.
- **36)** la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province e alla Sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana;

PRESO ATTO del Piano Comune di Protezione civile approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 29/11/2022;

DATO ATTO CHE il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati per ATO Toscana Centro è affidato ad ALIA SpA;

RAVVISATA la propria competenza a procedere, nonché la sussistenza delle condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto, alla dimensione nazionale dell'evento, ed ai rischi sopra descritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

ORDINA

dalla data del presente provvedimento fino alla fine del proclamato stato di emergenza:

- di individuare quale ulteriore area di stoccaggio dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati, come individuati e definiti nell'Ordinanza Commissariale della Regione Toscana n. 93/2023, l'**area destinata a parcheggio pubblico situata in via di Limite in prossimità del parcheggio del "Centro Wellness Asmana", distinta al C.T. Foglio n. 14 part.lle 24, 30, 31, 215 e 824**, come meglio identificata nella planimetria (**All. A**), quale allegato parte integrante;
- che in particolare la suddetta area è individuata anche per il deposito intermedio dei materiali franati di cui al **punto 2.c) e 19)** della ridetta Ordinanza Commissariale n. 93/2023;
- ad ALIA S.p.A., quale gestore del servizio gestione integrata dei rifiuti, di provvedere alla raccolta e stoccaggio presso l'area sopra individuata dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati, mantenendoli distinti per le successive fasi di gestione;
- che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento nonché per ogni definizione o prescrizione tecnico-giuridica relativa alla gestione dei rifiuti e/o materiali assimilati derivanti dalla presente situazione emergenziale è fatto rimando alla medesima Ordinanza Commissariale n. 93/2023, oltre che ad ogni successivo atto ad essa consequenziale, connesso o comunque collegato;

DISPONE

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale;

b) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento a:
- Comando Polizia Municipale del Comune di Campi Bisenzio;
- Forze dell'Ordine e Prefettura competente;
- Regione Toscana;
- ALIA S.p.A;

- al proprietario dell'area individuata.

c) di dare massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza;

d) la trasmissione del presente provvedimento al Dirigente del Settore 4 – Programmazione e Gestione del Territorio, affinché predisponga la determinazione dell'indennità eventualmente spettante per l'occupazione temporanea della suddetta area, ai sensi del DPR n. 327/2001 (T.U. Espropri), come da indicazioni di cui alla citata Ordinanza Commissariale n. 93/2023, oltre ogni successivo atto ad essa consequenziale, connesso o comunque collegato;

AVVERTE

che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza di esso.

Il SINDACO
Andrea Tagliaferri

"Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e Dlgs 82/2005, conservato presso la banca dati dell'Ente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"